

*Roma, 7 maggio 2014*

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  
RISCOSSIONE TRIBUTI CON MODALITA’ELETTRONICHE E RITIRO  
VALORI PRESSO LE SEDI DELL’AGENZIA ENTRATE- TERRITORIO**

**AVVISO N. 1**

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, di cui al Bando di gara prot. n. 2014/46911, in conformità a quanto previsto al punto 1.2 del disciplinare di gara, si fornisce il seguente chiarimento di interesse generale.

**Con riferimento alla possibilità, prevista dal Paragrafo 8 “Subappalto” del Disciplinare, di far ricorso all’istituto del subappalto per l’erogazione del servizio oggetto di gara: “È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., se preventivamente dichiarato nella domanda di partecipazione, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, e salvo il possesso da parte delle società subappaltatrici dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. , come modificato dal D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011.”**

**Considerato che l’ “Oggetto dei servizi” previsto dal Paragrafo 2 del Disciplinare comprende anche una prestazione secondaria consistente nel ritiro valori presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate – Territorio;**

**Considerato tuttavia che, come risulta dalle Tabelle descrittive dei singoli lotti, di cui all’Art. 3 “Suddivisione in lotti” del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il valore economico (peso %) del servizio ritiro valori è sempre superiore al 30% del valore complessivo previsto con riferimento a ciascun lotto;**

**Q.1.a: Concordate che, nel caso di un eventuale ricorso all’istituto del subappalto, risulti impossibile subappaltare il servizio di ritiro valori per la sua interezza in quanto, seppur considerato come prestazione secondaria, il suo peso percentuale è superiore al 30% del valore totale di ogni singolo lotto?**

**Q.1.b: Diversamente, concordate che, essendo considerato il ritiro valori come prestazione secondaria, nel caso di un eventuale ricorso all’istituto del subappalto, risulti possibile subappaltare tale servizio per la sua interezza, anche se il suo peso percentuale è superiore al 30% del valore totale di ogni singolo lotto?**

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente non sia in grado di eseguire direttamente, mediante la propria organizzazione, tutti i servizi oggetto di gara, potrà ricorrere agli strumenti giuridici previsti dal Codice dei contratti pubblici, peraltro richiamati nella documentazione di gara (partecipazione in RTI/consorzi costituiti ovvero costituendi, avvalimento, contratti di rete, subappalto).

Per quanto attiene all'utilizzo del subappalto relativamente all'attività di ritiro valori, si evidenzia che è consentito il ricorso a tale istituto nei limiti della quota di cui all'art. 118 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., ovvero in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Con riguardo all'appalto in esame, pertanto, l'attività di ritiro valori potrà essere affidata in subappalto non nella sua totalità (eccedendo il 30% del valore complessivo dell'appalto) bensì solo nel limite di legge del 30% calcolato sul valore complessivo dell'appalto, in armonia con quanto disposto dal comma 2 del richiamato art. 118, con riguardo agli affidamenti di servizi e forniture.

Pertanto, la restante frazione dovrà essere svolta in proprio dall'operatore economico partecipante alla gara ovvero mediante il ricorso ad uno dei sopra citati istituti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Santi Marino